



Bruxelles, 20.11.2012
SWD(2012) 388 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DELLA COMMISSIONE

Ostacoli all'accesso da parte di Andorra, Monaco e San Marino al Mercato Interno dell'UE e collaborazione in altri settori

In allegato al documento

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI**

**Relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la
Repubblica di San Marino**

Opzioni per una maggiore integrazione con l'UE

{COM(2012) 680 definitivo}

OSTACOLI ALL'ACCESSO DA PARTE DEI PAESI DI PICCOLE DIMENSIONI AL MERCATO INTERNO E COLLABORAZIONE IN ALTRI SETTORI

INDICE

1. Capitolo 1: Libera circolazione delle persone ed esenzione dal visto
 - 1.1 Esenzione dal visto e spazio Schengen
 - 1.2 Libera circolazione delle persone, dei loro familiari e degli studenti
 - 1.3 Libera circolazione delle persone nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi
2. Capitolo 2: Libera circolazione dei servizi e libertà di stabilimento
 - 2.1 Principali ostacoli
 - 2.2 Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali
3. Capitolo 3: Libera circolazione delle merci
 - 3.1 Andorra
 - 3.2 Monaco
 - 3.3 San Marino
4. Capitolo 4: Libera circolazione dei capitali
 - 4.1 Circolazione dei capitali dai paesi di piccole dimensioni verso l'UE
 - 4.2 Circolazione dei capitali dall'UE verso i paesi di piccole dimensioni
 - 4.3 Come viene affrontata la libera circolazione dei capitali nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi
5. Capitolo 5: La cooperazione oltre le quattro libertà
 - 5.1 Accordi di cooperazione
 - 5.2 Politica estera e di sicurezza comune
 - 5.3 Specifiche preoccupazioni dei paesi di piccole dimensioni riguardo alle politiche di accompagnamento e orizzontali
 - 5.4 Altri ambiti di collaborazione
 - 5.5 Come la cooperazione al di là delle quattro libertà viene affrontata nelle relazioni dell'UE con i suoi vicini (SEE e Svizzera)

Obiettivi e contenuti del presente Documento di Lavoro

Il presente Documento di Lavoro descrive nei fatti le relazioni tra l'UE e il Principato di Andorra, il Principato di Monaco e la Repubblica di San Marino e si basa in parte sulle informazioni fornite da tali paesi relativamente alle difficoltà che devono affrontare in termini di accesso al Mercato Interno. Si tratta di una guida indicativa a tali relazioni, e non di un'analisi esaustiva.

CAPITOLO 1: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE ED ESENZIONE DAL VISTO

Il presente capitolo si occupa della libera circolazione delle persone sia ai fini dell'ingresso, del transito e del soggiorno di breve durata (fino ad un massimo di tre mesi) (sezione 1.1.) che dell'occupazione e della residenza di lunga durata (sezione 1.2.). Infine, esso riassume il modo in cui l'UE affronta la questione della libera circolazione delle persone nelle sue relazioni con i paesi terzi (sezione 1.3.).

1.1. Esenzione dal visto e spazio Schengen

Situazione dei paesi di piccole dimensioni

I cittadini dei tre paesi di piccole dimensioni (Andorra, San Marino e Monaco) sono cittadini di paesi terzi. Tuttavia, essi possono entrare e circolare nell'UE senza essere muniti di visto. Infatti, in virtù del Regolamento 539/2001 del Consiglio,¹ i cittadini dei paesi di piccole dimensioni possono recarsi, transitare e circolare liberamente nello spazio Schengen per un massimo di tre mesi in un periodo di sei mesi senza essere muniti di visto. Benché non siano ancora membri a pieno titolo dello spazio Schengen, Bulgaria, Cipro e Romania applicano il Regolamento 539/2001. I cittadini dei tre paesi di piccole dimensioni, pertanto, possono recarsi in questi paesi senza visto, alle stesse condizioni applicate nello spazio Schengen. L'Irlanda ed il Regno Unito non sono membri dello spazio Schengen ed hanno requisiti propri relativi all'ingresso; tuttavia essi non richiedono un visto da parte dei cittadini dei tre paesi di piccole dimensioni per soggiorni non superiori a 6 mesi in qualità di visitatori generici.

Andorra

Poiché Andorra non fa parte dello spazio Schengen, i controlli alle frontiere vengono effettuati ai suoi confini con gli Stati Schengen limitrofi, vale a dire Francia e Spagna. Tuttavia, Andorra coordina i propri obblighi di visto con lo spazio Schengen e accetta visti Schengen. I cittadini dell'UE che soggiornano ad Andorra fino ad un massimo di 90 giorni possono circolare liberamente senza alcun visto o permesso. Per soggiorni superiori a 90 giorni è richiesto un permesso di soggiorno.

Monaco

Monaco non è uno Stato Parte alla Convenzione di Schengen. Tuttavia, in virtù di due accordi

¹ Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001 che elenca i paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne ed i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81, 21.3.2001, p. 1).

bilaterali con la Francia², il suo territorio si trova all'interno delle frontiere esterne dello spazio Schengen; di conseguenza, i cittadini dell'UE e di Monaco possono circolare liberamente all'interno dello spazio Schengen, compreso Monaco, senza essere muniti di visto. Gli accordi prevedono i necessari requisiti di sicurezza e l'introduzione di controlli alle frontiere esterne di Monaco, che vengono effettuati dalle autorità francesi presso i valichi di frontiera esterni autorizzati *Monaco-Heliport* e *Monaco-Port*. Inoltre, i permessi di soggiorno monegaschi sono equivalenti ai visti Schengen.

Diversamente dai cittadini di San Marino e di Andorra, ai cittadini di Monaco non è consentito utilizzare i corridoi "UE" ai punti di ingresso Schengen. Monaco apprezzerrebbe che anche i suoi cittadini potessero beneficiare dello stesso trattamento.

San Marino

Sebbene San Marino non faccia parte dello spazio Schengen, non vengono effettuati controlli alle frontiere esterne presso i valichi di frontiera tra Italia e San Marino. San Marino non partecipa ad altri elementi dell'*acquis* di Schengen, quali la cooperazione di polizia e giudiziaria³.

Utilizzo dei corridoi dell'UE

E' stato concordato un approccio pragmatico fra l'UE, da un parte, e Andorra e San Marino, dall'altra, per la facilitazione dell'ingresso dei loro cittadino nella spazio Schengen. Il Comitato Strategico del Consiglio su Immigrazione, Frontiere e Asilo (SCIFA) ha stabilito nel 2004 che i cittadini di Andorra e San Marino possono utilizzare i corridoi dell'UE ai punti di ingresso Schengen⁴. Tali misure sono attualmente applicate dagli Stati membri Schengen in modo pragmatico e volontario⁵ e non si basano su nessun accordo formale con Andorra e San Marino.

Problemi incontrati dai paesi di piccole dimensioni

1. I cittadini dei paesi di piccole dimensioni necessitano di un permesso di soggiorno per poter soggiornare negli Stati membri dell'UE per un periodo superiore a 3 mesi (vedere qui di seguito "libera circolazione delle persone").
2. Contrariamente alla prassi costante di cui sopra (che non si applica ai cittadini di Monaco), ai cittadini di Andorra e di San Marino non viene sempre consentito di utilizzare il corridoio UE/SEE ai punti di ingresso Schengen.
3. Ai cittadini dei paesi di piccole dimensioni viene a volte richiesto di esibire un visto all'aeroporto (dagli addetti al banco della compagnia aerea o dai funzionari dei servizi per l'immigrazione) quando desiderano imbarcarsi su di un aereo per ritornare,

² Due accordi sotto forma di scambi di lettere tra Monaco e la Francia, formati il 15 dicembre 1997, hanno adeguato la sezione della Convenzione sui Rapporti di Buon Vicinato del 18 maggio 1963, riguardante l'ingresso, il soggiorno e lo stabilimento di cittadini stranieri a Monaco, alle disposizioni della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

³ Relazione della Presidenza sulle Relazioni dell'UE con il Principato di Andorra, la Repubblica di San Marino ed il Principato di Monaco, 14 giugno 2011, doc. 11466/11.

⁴ Nota della Presidenza al Comitato Strategico del Consiglio su Immigrazione, Frontiere e Asilo (SCIFA) n. 13020/04, Bruxelles, 1 ottobre 2004.

⁵ Nella nota della Presidenza si afferma che tali misure sono attuate "fatta salva l'applicazione ai cittadini di tali paesi dei controlli alle frontiere esterne dei cittadini dei paesi terzi".

attraverso il territorio UE, nei loro paesi di origine provenendo da paesi non europei. Ciò può provocare inconvenienti e ritardi.

1.2. Libera circolazione delle persone, dei loro familiari e degli studenti

Situazione dei paesi di piccole dimensioni

Considerato che i cittadini dei tre paesi di piccole dimensioni non sono cittadini dell'UE e non possono beneficiare di tutti i diritti previsti dalla legislazione dell'UE per i suoi cittadini, i cittadini dei paesi di piccole dimensioni necessitano di un permesso per lavorare, studiare o soggiornare negli Stati membri dell'UE. Attualmente, le condizioni per ottenere un permesso variano in base allo Stato membro e al tipo di occupazione. L'immigrazione è oggetto di competenza concorrente tra l'UE e i suoi Stati membri. L'ammissione di cittadini di paesi terzi viene decisa a livello nazionale, mentre alcuni diritti e condizioni sono armonizzati a livello comunitario. Andorra e San Marino hanno accordi di cooperazione con l'UE ma la loro portata relativamente ai diritti sulla circolazione dei lavoratori si limita all'obbligo di non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di occupazione⁶. L'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale con San Marino prevede inoltre una base giuridica per disposizioni attuative volte a stabilire una serie limitata di norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale fra gli Stati membri dell'UE e San Marino⁷.

Accordi bilaterali

Andorra

Andorra ha concluso accordi bilaterali con Francia, Spagna e Portogallo in materia di libera circolazione delle persone. Tali accordi contemplano il diritto di soggiorno e di stabilimento professionale dei loro cittadini, compresa la mobilità degli studenti ed il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, nonché il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I lavoratori e gli studenti andorranesi necessitano di un permesso di lavoro e di soggiorno (o semplicemente di un permesso di soggiorno nel caso di studenti).

Monaco

Monaco ha concluso un accordo bilaterale con la Francia sulla libera circolazione delle persone, il quale prevede che i cittadini monegaschi non necessitino di alcun permesso per lavorare, studiare o soggiornare in Francia. Monaco ha altresì firmato accordi bilaterali con la Francia relativamente al coordinamento in materia di sicurezza sociale ed al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali. Inoltre, Monaco ha firmato, il 12 febbraio 1982, una Convenzione generale in materia di sicurezza sociale con l'Italia.

⁶ Articolo 5 dell'Accordo di Cooperazione con Andorra e Articolo 20 dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale con San Marino.

⁷ Il 30 marzo 2012, la Commissione ha adottato una Proposta di Decisione del Consiglio sulla posizione da adottare da parte dell'Unione Europea in seno al Comitato di Cooperazione stabilito dall'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di San Marino, dall'altra, per quanto concerne l'adozione di disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (COM(2012) 157 definitivo). Durante la sessione del 4 ottobre 2012, il Consiglio EPSCO ha raggiunto un accordo politico su tale proposta. Successivamente verranno avviate le discussioni con San Marino in vista dell'adozione della Decisione del Comitato di Cooperazione e solo allora tali disposizioni entreranno in vigore.

San Marino

San Marino ha concluso un accordo bilaterale con l'Italia in materia di libera circolazione delle persone⁸. In base a tale accordo, i cittadini sammarinesi possono lavorare e soggiornare in Italia.

Problemi incontrati dai paesi di piccole dimensioni

I cittadini dei paesi di piccole dimensioni sono soggetti alle procedure di immigrazione solitamente applicate se intendono lavorare, soggiornare, trasferire la loro famiglia o studiare nell'UE. In particolare, i loro cittadini non godono di alcuno dei seguenti diritti, contrariamente ai cittadini dell'UE⁹:

- Libertà di circolazione a fini occupazionali all'interno del territorio dell'UE; l'esperienza dei cittadini sammarinesi¹⁰ dimostra che la complessità delle procedure per ottenere un permesso di soggiorno ostacola l'inserimento nel mercato del lavoro degli Stati membri dell'UE. E' difficile ottenere da parte delle imprese una dichiarazione di occupazione preventiva necessaria per poter fare domanda di permesso di soggiorno. Per soggiorni superiori a tre mesi, è richiesto un visto o un permesso di soggiorno. Tale visto o permesso viene concesso in base a severi criteri, come la disponibilità di mezzi economici sufficienti e di alloggio;
- Il diritto di soggiornare nell'UE al termine dell'attività economica; ad esempio, se un cittadino sammarinese si trova già all'interno del territorio dell'UE alla scadenza del suo permesso di soggiorno per motivi lavorativi, egli deve ritornare a San Marino per regolarizzare la sua posizione;
- Il diritto di soggiornare e di svolgere un'attività economica per i familiari;
- Libera circolazione delle persone ai fini dell'istruzione e della ricerca;
- Accesso ai finanziamenti dell'UE destinati alla ricerca;
- Coordinamento in materia di sicurezza sociale¹¹ e riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali¹².

⁸ Accordo bilaterale di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 (Legge n. 1320 (1) del 6 giugno 1939).

⁹ Salvo diversa indicazione, previsto dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L158, 30.4.2004, p. 77).

¹⁰ Fonte: "Elenco delle problematiche incontrate da San Marino e derivanti dalla sua condizione di paese terzo", 2011, pag. 7.

¹¹ All'interno dell'UE, la normativa pertinente è il Regolamento 883/2004 relativo al Coordinamento dei Sistemi di Sicurezza Sociale. I sistemi di sicurezza sociale dei tre paesi non sono coordinati con i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri; tuttavia, a seconda dei casi, i cittadini dei tre Stati possono beneficiare del coordinamento fra le legislazioni degli Stati membri (Regolamento (UE) n. 1231/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che estende il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 ai cittadini di paesi terzi cui tali Regolamenti non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità (GU L344, 29.12.2010, p. 1).

¹² All'interno dell'UE, la Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L255, 30.9.2005, p. 22) conferisce a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro il diritto, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo.

Condizioni per l'occupazione ed il soggiorno dei cittadini dell'UE nei paesi di piccole dimensioni

Andorra

I lavoratori frontalieri e temporanei e i residenti attivi e non attivi che sono cittadini di uno dei paesi limitrofi di Andorra, di uno Stato membro dell'UE o di uno dei paesi SEE EFTA, hanno la priorità per quanto concerne le autorizzazioni in materia di immigrazione. I cittadini di altri paesi sono soggetti ai requisiti di immigrazione stabiliti dai trattati internazionali in vigore ad Andorra.

Le autorizzazioni sono concesse nel rispetto delle quote approvate dal governo. In caso di accettazione, il richiedente riceve un'autorizzazione della durata di un anno, rinnovabile tre volte per un periodo di due anni, che include il diritto alla copertura assicurativa medica, al ricongiungimento familiare dalla fine del primo anno e l'accesso ad un ufficio di collocamento in caso di disoccupazione. Al termine del settimo anno, il rinnovo è concesso per un periodo di dieci anni.

Chiunque faccia richiesta di autorizzazione di immigrazione per motivi di studio o per svolgere un'attività di ricerca di natura scientifica o analoga può soggiornare nel paese solo per la durata degli studi o della ricerca per i quali ha ricevuto l'autorizzazione. Una nuova legge sugli investimenti esteri è entrata in vigore il 19 luglio 2012. Tale legge garantisce la possibilità di esercitare la libera professione ai cittadini di paesi terzi a condizione che gli Andorrani godano di diritti reciproci in tali paesi. Inoltre, una nuova legge che modifica la Legge sull'Immigrazione (9/2012) è stata adottata nel maggio 2012. Tale legge stabilisce due requisiti, che devono essere entrambi soddisfatti dai residenti passivi:

- investire una somma di denaro pari a 400.000 euro nel paese
- soggiornare ad Andorra per almeno 90 giorni all'anno

Tale legge introduce inoltre due nuove categorie di

permesso di soggiorno:

1. Un permesso di soggiorno per i professionisti con una proiezione internazionale, il quale può essere concesso agli stranieri che soggiornino in maniera permanente ad Andorra per almeno 90 giorni all'anno e svolgano un'attività professionale
2. Un permesso di soggiorno per motivi scientifici, culturali e sportivi, il quale può essere concesso agli stranieri che abbiano una buona reputazione internazionale nei campi della scienza, della cultura e dello sport e che soggiornino in maniera permanente ad Andorra per almeno 90 giorni all'anno. Il richiedente è tenuto a depositare una somma di denaro pari a 30.000 euro presso l'INAF (l'organismo di Andorra per la vigilanza bancaria) e a 7.000 euro per ogni persona a carico (ad esempio, coniuge o figlio). Tali somme in denaro rimangono bloccate senza il pagamento degli interessi fino alla partenza della persona.

Monaco

Ingresso e/o soggiorno a Monaco

L'accordo tra Monaco e la Francia del 15 dicembre 1997¹³ prevede *inter alia* che:

- Qualsiasi cittadino straniero che desidera entrare nel territorio di Monaco e soggiornarvi per un periodo non superiore a tre mesi sia in possesso di un documento richiesto per l'ingresso in Francia (passaporto, documento di viaggio o di identità);
- I cittadini francesi siano semplicemente in possesso di un carta d'identità francese.

I cittadini dello Spazio Economico Europeo (SEE), compresi i cittadini degli Stati membri dell'UE, non necessitano di visto per soggiornare a Monaco. Tuttavia, per ottenere un permesso di soggiorno (*carte de séjour*), essi devono farne richiesta alla Sezione Residenti della Direzione della Sicurezza Pubblica e presentare i documenti necessari.

Lavorare a Monaco come lavoratore dipendente

Poiché i cittadini monegaschi sono una minoranza nel proprio paese, Monaco ritiene che il sistema della priorità nell'assegnazione dei posti di lavoro sia l'unico modo in cui i cittadini monegaschi possono vivere e lavorare a Monaco¹⁴. I cittadini stranieri (compresi i cittadini dell'UE) che desiderano lavorare come lavoratori dipendenti a Monaco necessitano di un permesso di lavoro ed ogni volta che cambiano lavoro sono tenuti a richiedere un nuovo permesso. Un datore di lavoro che desidera assumere o riassumere un cittadino straniero deve ottenere un'autorizzazione scritta prima che la persona possa iniziare a lavorare. Tale autorizzazione può essere negata se vi sono persone in cerca di occupazione, a cui è accordata la priorità ai sensi della legge di Monaco, in possesso delle medesime qualifiche. I cittadini stranieri necessitano di un'offerta di lavoro, sotto forma di impegno di impiego da parte del Servizio di Collocamento, al fine di ottenere un permesso di soggiorno.

Disoccupazione

Le persone licenziate e residenti a Monaco devono iscriversi presso il Servizio di Collocamento per poter ricevere il sussidio di disoccupazione. I cittadini stranieri devono presentarsi di persona con una lettera di licenziamento ed un documento di soggiorno valido.

San Marino

La legge sull'immigrazione di San Marino non fa alcuna distinzione fra cittadini dell'UE e cittadini stranieri. I cittadini dell'UE ed altri cittadini stranieri possono entrare, circolare e soggiornare liberamente a San Marino per un massimo di 20 giorni senza visto. Per soggiorni compresi fra 21 e 90 giorni è richiesto un permesso turistico. Oltre i 90 giorni è richiesto un permesso di soggiorno o di convivenza (*permis de séjour*). Coloro che detengono tale permesso godono degli stessi diritti dei cittadini sammarinesi, ad eccezione del diritto di voto. Pertanto, essi possono cercare e accettare offerte di lavoro, a condizione che siano iscritti alle liste di collocamento. Tuttavia, le leggi sammarinesi non garantiscono automaticamente il diritto di ricongiungimento familiare ai lavoratori immigrati e alle loro famiglie.

¹³ Scambio di lettere del 15 dicembre 1997 fra le autorità monegasche e quelle francesi che modifica alcune disposizioni della Convenzione fra Francia e Monaco sui Rapporti di Buon Vicinato del 18 maggio 1963.

¹⁴ I cittadini monegaschi rappresentano solo il 21,6% dei residenti e oltre l'80% dei lavoratori impiegati a Monaco risiedono al di fuori del paese.

I permessi di soggiorno e di convivenza non sono soggetti ad un sistema di quote, tuttavia una speciale autorizzazione per soggiornare a San Marino viene rilasciata dalle autorità competenti sammarinesi su richiesta. Un sistema di quote si applica solamente a determinati tipi di lavoro temporaneo e stagionale. Questi tipi di permesso di soggiorno temporaneo e stagionale (*permis de séjour temporaire*) vengono concessi in base a quote stabilite annualmente dal governo tenendo conto delle reali necessità, dopo aver ascoltato il parere delle categorie economiche e sociali interessate.

Per quanto riguarda la sicurezza, la previdenza sociale e la sanità, le leggi di San Marino prevedono il riconoscimento di tutti i benefici contemplati dalle principali normative dell'UE. San Marino ha altresì concluso specifici accordi con alcuni paesi (Belgio, Francia, Italia e Svizzera).

L'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra l'UE e San Marino istituisce un regime non discriminatorio tra i cittadini della Repubblica di San Marino e i cittadini dell'UE per quanto riguarda le condizioni di impiego, la remunerazione e la sicurezza sociale. Tale Accordo prevede inoltre il diritto di totalizzazione dei periodi contributivi maturati nelle diverse Parti Contraenti. I lavoratori stranieri, compresi i cittadini dell'UE, in possesso di un regolare permesso di soggiorno (esclusi i lavoratori frontalieri) ed occupati godono dei medesimi benefici garantiti ai lavoratori di San Marino. Per quanto riguarda la protezione dei diritti dei lavoratori dipendenti e dei liberi professionisti ai regimi pensionistici complementari, San Marino ha adottato una misura legislativa (Legge n. 191 del 6 dicembre 2011) che istituisce un Fondo Pensionistico Complementare (chiamato FONDISS). Tutti i lavoratori, dipendenti o liberi professionisti, cittadini sammarinesi o stranieri, inclusi nel fondo pensione del primo pilastro aderiscono automaticamente al Fondo Pensionistico Complementare se non hanno ancora compiuto i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge. Tuttavia, i lavoratori che hanno già compiuto i 50 anni di età hanno comunque il diritto di aderire al fondo su base volontaria.

Ogni cittadino sammarinese o straniero registrato presso il servizio sanitario e di sicurezza sociale nazionale e residente a San Marino riceve un tesserino sanitario che gli dà accesso alle strutture medico-sanitarie.

1.3. Libera circolazione delle persone nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi

A fini di raffronto, la presente sezione descrive il modo in cui la libera circolazione delle persone viene affrontata nelle relazioni dell'UE con altri paesi dell'Europa occidentale (non membri dell'UE).

1) Schengen

Norvegia e Islanda sono parti all'Accordo di Schengen dal 1996 e fanno parte dello spazio Schengen. Quando l'*acquis* di Schengen è stato integrato nell'UE, la relazione speciale con questi paesi è stata mantenuta¹⁵.

¹⁵ Articolo 6 del Protocollo n. 19 sull'*acquis* di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione Europea.

Svizzera e Liechtenstein sono associati all'attuazione, applicazione e sviluppo dell'*acquis* di Schengen e fanno parte dello spazio Schengen¹⁶.

2) Libera circolazione delle persone

Spazio Economico Europeo (SEE)

L'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) prevede la libera circolazione delle persone alle stesse identiche condizioni applicate nell'UE. Ciò comprende il diritto di ingresso, soggiorno (la Direttiva 2004/38/CE è stata integrata nell'Accordo sul SEE) e accesso al mercato del lavoro come dipendenti¹⁷. L'Accordo sul SEE prevede inoltre il coordinamento in materia di sicurezza sociale ed il reciproco riconoscimento delle qualifiche. L'Accordo sul SEE prevede gli stessi accordi transitori relativamente alla libera circolazione dei lavoratori che si applicano all'interno dell'UE per i lavoratori degli Stati membri che hanno aderito di recente all'UE e ai quali è stata estesa la portata dell'Accordo sul SEE.

Accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone

L'Accordo con la Svizzera sulla libera circolazione delle persone (FMFA) stabilisce la libera circolazione delle persone a condizioni per lo più simili a quelle applicate nell'UE. Ciò comprende il diritto di ingresso, soggiorno e accesso al mercato del lavoro come dipendenti e il diritto di soggiorno nel territorio delle Parti Contraenti, nonché di fornire servizi transfrontalieri¹⁸. Tuttavia, la Direttiva 2004/38¹⁹ non è ancora stata integrata nell'Accordo, pertanto l'attuale situazione giuridica rispecchia fortemente la situazione della legislazione dell'UE sulla libera circolazione dei cittadini UE così come si presentava prima dell'adozione della Direttiva. L'Accordo prevede inoltre il coordinamento in materia di sicurezza sociale ed il reciproco riconoscimento delle qualifiche. L'Articolo 10 dell'Accordo FMFA contiene disposizioni transitorie, compresa una clausola di salvaguardia, che consentono alla Svizzera di applicare restrizioni quantitative per i lavoratori dipendenti e liberi professionisti, controlli sulla priorità dei lavoratori integrati nel mercato del lavoro e condizioni salariali e lavorative applicabili ai cittadini dell'UE durante un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore dell'accordo e dopo l'estensione dell'accordo ai nuovi Stati membri dell'UE.

¹⁶ Accordo con la Svizzera del 26 ottobre 2004 (GU L53, 27.2.2008, p. 52) e Protocollo sull'adesione del Liechtenstein a tale accordo (GU L83, 26.3.2008, p. 3).

¹⁷ Il Liechtenstein potrebbe applicare restrizioni quantitative ai nuovi permessi di soggiorno per le persone economicamente attive e non. Tale accordo verrà riveduto ogni cinque anni.

¹⁸ In base alle condizioni previste dall'Articolo 17 dell'Accordo.

¹⁹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L158, 30.4.2004, p. 77).

CAPITOLO 2: LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI E LIBERTA' DI STABILIMENTO

I paesi di piccole dimensioni devono affrontare ostacoli significativi nel campo della libera circolazione dei servizi e della libertà di stabilimento. Tali libertà non sono previste in nessuno degli accordi conclusi dall'UE con i paesi di piccole dimensioni. Benché non vi siano limitazioni per le società dei paesi di piccole dimensioni che stabiliscono un'attività d'impresa o investono in uno Stato membro dell'UE allorché operano nell'UE da una filiale costituita in forma di società in uno Stato membro, tale stabilimento può essere soggetto ad autorizzazione se non viene creata una persona giuridica separata; infatti, non vi è alcun diritto di stabilimento per le persone giuridiche dei paesi terzi (come invece avviene per le persone fisiche).

Una volta stabilita in uno Stato membro, l'entità in questione è libera di fornire servizi in tutti gli altri Stati membri conformemente al diritto dell'UE e nazionale, senza alcuna discriminazione²⁰. Tuttavia, nel caso di società con sede nei paesi di piccole dimensioni, il fatto di stabilirsi nell'UE potrebbe aumentare i loro costi per via della necessità di una presenza economica e delle procedure amministrative correlate. Una presenza nell'UE potrebbe inoltre essere necessaria per soddisfare i requisiti della legislazione dell'UE sulla protezione dei consumatori (ad esempio, servizi di assistenza postvendita alla clientela con sede nell'UE). Tali limitazioni potrebbero in particolare scoraggiare le microimprese e le piccole imprese a svolgere le proprie attività nell'UE²¹.

2.1. Principali ostacoli

Inoltre, gli ostacoli e le specificità principali evidenziati dai paesi di piccole dimensioni vengono riassunti qui di seguito.

Andorra

I cittadini di Andorra non hanno accesso alle libere professioni nell'UE (avvocati, architetti, ingegneri, dottori, ecc.) e non possono stabilirsi come liberi professionisti. Le uniche eccezioni sono Francia, Spagna e Portogallo, con cui Andorra ha firmato accordi bilaterali che permettono ai loro cittadini di stabilirsi ad Andorra per esercitare una libera professione (ad esempio, avvocati, architetti, ingegneri, dottori). Reciprocamente, i cittadini di Andorra beneficiano degli stessi diritti nei suddetti tre paesi²².

²⁰ Tuttavia, come per i cittadini e le imprese dell'UE, a seconda del tipo di servizio, ciò potrebbe essere soggetto a talune garanzie, come l'iscrizione pro forma ad un organismo professionale.

²¹ Per quanto concerne le persone fisiche, i cittadini dei paesi di piccole dimensioni necessitano di un permesso per soggiornare e lavorare (come dipendenti o liberi professionisti) in uno Stato membro dell'UE (vedere Capitolo sulla libera circolazione delle persone). Nella pratica, la legge sull'immigrazione potrebbe pertanto rappresentare un ostacolo alla fornitura di servizi da parte di imprese o persone stabilitesi nei paesi di piccole dimensioni.

²² Articolo 7 dell'accordo tripartito; Legge 6/2008 del 15 maggio sull'esercizio delle libere professioni e delle associazioni professionali (*Llei 6/2008, del 15 de maig, d'exercici de professions liberals i de collegis i associacionsprofessionals*).

Andorra ha espresso il desiderio di ottenere la libertà di stabilimento per le società andorrane nel mercato interno per sostenere la sua crescita economica. Tuttavia, Andorra ha sottolineato che desidererebbe aprire il proprio mercato per lo stabilimento e la prestazione di servizi soltanto gradualmente e sulla base di periodi di transizione al fine di consentire un graduale processo di adeguamento nei vari settori.

Andorra ha altresì espresso il desiderio di integrarsi maggiormente nel mercato interno dell'UE per i servizi dei trasporti²³. La legislazione di Andorra in questo campo è già in parte basata sull'acquis dell'UE. Andorra ha indicato che politiche multimodali per i trasporti sono compatibili anche con gli interessi andorrani. Andorra ha concluso accordi bilaterali con Francia, Spagna e Portogallo che regolamentano i trasporti di passeggeri e di merci su strada nelle Parti contraenti. Per quanto riguarda il cabotaggio su strada, vi è un accordo tripartito con Francia e Spagna e accordi bilaterali con altri paesi. Il governo andorrano sta inoltre esaminando la possibilità di creare un eliporto.

Patenti di guida

Per quanto riguarda il riconoscimento delle patenti di guida, attualmente Andorra riconosce e sostituisce le patenti di guida dei paesi con cui è stato concluso un accordo bilaterale. Andorra ha espresso il desiderio di trovare una soluzione più generale a tale problema in considerazione del numero limitato di patenti di guida andorrane fino ad ora sostituite.

Monaco

Il territorio di Monaco è integrato nell'Unione Doganale dell'UE. Tuttavia, le imprese di questo paese non hanno accesso al mercato del trasporto di merci su strada dell'UE²⁴. Le attività di tali imprese di trasporti sono limitate e incontrano numerose difficoltà nei paesi limitrofi, mentre Monaco non impone alcuna limitazione alle società di trasporti europee. In assenza di un accordo su tale materia con l'UE, occorrerebbe negoziare separatamente accordi bilaterali con ciascuno Stato membro, il che potrebbe rivelarsi una procedura difficoltosa.

Nel campo dei trasporti aerei, Monaco è membro delle Autorità Aeronautiche Comuni (JAA) ed ha espresso il desiderio di aderire all'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (AESA) come paese terzo europeo, conformemente all'Articolo 66 della normativa AESA che istituisce l'Agenzia. L'aviazione civile sta vivendo un processo di standardizzazione al fine di soddisfare i criteri richiesti dall'AESA e Monaco prevede di firmare un accordo con la Commissione. Inoltre, l'Aviazione Civile di Monaco è stata accreditata dall'AESA nel giugno 2011 conformemente all'Articolo 66 della normativa che istituisce l'Agenzia.

Monaco desidererebbe concludere un accordo con l'UE che consentisse alle imprese monegasche di godere della stessa libertà di cui godono le imprese europee in Europa (in particolare Francia e Italia) e in Svizzera e che permettesse alle imprese e all'aviazione civile di Monaco di essere riconosciute e/o accreditate a livello europeo in materia di sicurezza.

²³ Memorandum sulle relazioni fra Andorra e l'UE, p. 4

²⁴ Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (rifusione) (GU L300, 14.11.2009, p.72).

Per quanto riguarda i servizi finanziari, Monaco è divenuto membro ufficiale del SEPA nel marzo 2009. Poiché Monaco non è uno Stato membro dell'UE, alle imprese stabilite a Monaco non è permesso fornire servizi nell'UE. Ad esempio, i servizi finanziari, compresi gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di diritto monegasco non possono essere commercializzati nell'UE o essere inclusi fra i prodotti europei. Analogamente, servizi quali la consulenza finanziaria e la gestione di portafogli non possono essere forniti da persone stabilite a Monaco a clienti all'interno dell'UE.

San Marino

Servizi finanziari e questioni correlate

San Marino ha identificato diversi problemi nel campo dei servizi finanziari e nei settori correlati. Solamente alcuni di questi problemi rientrano fra le competenze dell'UE, mentre altri riguardano *inter alia* norme finanziarie internazionali e pratiche di imprese private. Laddove rientrano fra le competenze dell'UE, i problemi evidenziati da San Marino concernenti i servizi finanziari e le questioni ad essi correlate possono essere risolti solo in parte nell'ambito degli accordi in vigore.

Negli ultimi anni, San Marino ha avviato un processo, attualmente ancora in corso, di adeguamento graduale del proprio sistema economico e finanziario agli standard internazionali e dell'UE. La collaborazione è stata rafforzata sia con gli organismi internazionali (FMI, OCSE, Moneyval, UE) che con i singoli paesi, in particolare con gli Stati membri dell'UE, in materia di antiriciclaggio, legge societaria, collaborazione fiscale, vigilanza bancaria e, più in generale, legge bancaria e finanziaria. In particolare, nell'Accordo Monetario riveduto con l'UE, San Marino si impegna a rispettare l'*acquis* dell'UE in materia bancaria e finanziaria in base ad un calendario preciso.

Ostacoli in altri settori

San Marino ha affermato che i suoi cittadini e le sue imprese non hanno il diritto di fornire servizi, compresi servizi notarili, nell'UE poiché non è stato concluso alcun accordo con l'UE sul diritto di stabilimento o sulla fornitura transfrontaliera di servizi. San Marino ha sottolineato che, in tale contesto, alle sue imprese non è consentito fornire servizi di telecomunicazione nell'UE alle stesse condizioni degli operatori dell'UE, menzionando in particolare il regime di concessione delle licenze dell'UE, il quale implica ulteriori formalità e pertanto costi aggiuntivi per i suoi operatori. San Marino si rammarica inoltre del fatto che, come Stato non membro, esso è altresì escluso dalle iniziative politiche dell'UE volte a migliorare i servizi di telecomunicazione negli Stati membri dell'UE.

Per quanto riguarda il trasporto di persone, San Marino sta valutando la possibilità di divenire Parte ad accordi internazionali in questo campo, fra cui l'Accordo Interbus²⁵. La parte dell'*acquis* riguardante il trasporto ferroviario non si applica a San Marino poiché non esiste nel paese alcun collegamento ferroviario internazionale. Inoltre, San Marino ha espresso un possibile interesse per quanto riguarda l'adesione all'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (AESA).

²⁵ Tenuto conto dell'attuale situazione di San Marino, caratterizzata dall'esistenza di alcuni accordi bilaterali con gli Stati membri dell'UE.

2.2. Riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali²⁶

Attualmente i paesi di piccole dimensioni devono affrontare ostacoli per via del fatto che le loro qualifiche professionali non vengono sistematicamente riconosciute dagli Stati membri dell'UE. In base al sistema dell'UE, la Direttiva 2005/36/CE mira ad ottenere il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali²⁷ al fine di realizzare la libera circolazione di persone e servizi nel mercato interno dell'UE.

²⁶ Situazione nello Spazio Economico Europeo (SEE): La Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali è stata integrata nell'Accordo sul SEE, con alcuni adeguamenti ed eccezioni. Decisione congiunta del Comitato SEE 142/2007.

²⁷ La normativa UE opera una distinzione fra qualifiche professionali e accademiche (queste ultime non sono di competenza dell'UE).

CAPITOLO 3: LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

L'interscambio bilaterale di merci fra l'UE e i tre paesi di piccole dimensioni è facilitato da accordi di unione doganale: Monaco ha concluso un tale accordo con la Francia e fa parte del territorio doganale dell'UE, mentre San Marino e Andorra hanno entrambi un accordo di unione doganale con l'UE. Tuttavia, i paesi di piccole dimensioni incontrano ostacoli in termini di accesso al mercato sotto forma di barriere tecniche all'interscambio commerciale: per poter essere vendute sul mercato dell'UE, le merci provenienti da tali paesi devono rispettare gli standard e le norme del mercato interno dell'UE, ad esempio riguardanti la sicurezza dei prodotti e la protezione dei consumatori.

Le imprese stabilite nei paesi di piccole dimensioni potrebbero incontrare ostacoli alla vendita dei loro prodotti nell'UE, anche se il paese in cui tali imprese sono stabilite ha recepito in maniera unilaterale il pertinente *acquis* dell'UE - la conclusione di un accordo con l'UE è nella maggior parte dei casi ancora necessario, in particolare per riconoscere che la legislazione e la sua attuazione rispettano gli standard comunitari. Inoltre, anche se un paese di piccole dimensioni ha un accordo con l'UE, tale accordo deve essere aggiornato per poter seguire l'evoluzione della normativa UE.

Nel caso di Andorra e San Marino si applicano le procedure doganali standard, compresa una dichiarazione doganale. Tali formalità possono a volte causare ritardi.

3.1. Andorra

Attualmente, l'Accordo di Unione Doganale concluso nel 1990 fra il Principato di Andorra e la CEE contempla unicamente le merci industriali²⁸ prodotte ad Andorra o prodotti industriali di paesi terzi immessi in libera pratica ad Andorra. L'Accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali, delle imposte aventi effetto equivalente e delle limitazioni quantitative nell'interscambio commerciale fra le due parti firmatarie, da un lato; dall'altro lato, l'Accordo prevede l'adozione da parte di Andorra dell'*acquis* dell'UE sulle importazioni nei confronti di paesi terzi nell'unione doganale, nonché l'attuazione di misure ai sensi della politica commerciale applicate dall'UE alle importazioni.

L'Accordo stabilisce altresì uno specifico regime per i prodotti agricoli (Capitoli 1-24 del SA) non contemplati dall'Unione Doganale. I prodotti agricoli andorranici che rispettano le condizioni previste nell'Appendice "Origine" dell'accordo sono esenti dai dazi sulle importazioni quando entrano nell'UE. In cambio, Andorra prevede un regime tariffario preferenziale pari al 60% dell'aliquota autonoma applicata ai tabacchi lavorati nell'UE e non adotterà un regime d'importazione più favorevole alle merci provenienti dai paesi terzi rispetto alle merci provenienti dall'UE.

Andorra sta valutando la possibilità di estendere la portata dell'unione doganale a tutti i capitoli del Sistema Armonizzato (SA) al fine di includere i prodotti agricoli (lavorati o meno) dei Capitoli 1-24 del SA, che sono attualmente esenti dai dazi sulle importazioni solo a condizione che provengano da Andorra.

²⁸ Capitoli da 25 a 97 del Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (SA).

Inoltre, il 15 maggio 1997 Andorra ha firmato a Bruxelles un Protocollo in materia veterinaria, il quale ha portato a miglioramenti tangibili relativamente alle condizioni applicabili all'interscambio commerciale transfrontaliero di animali vivi e prodotti di origine animale. Tuttavia, Andorra ha affermato che permangono alcuni problemi, comprese formalità amministrative difficili e complicate. Inoltre, Andorra auspicherebbe una maggiore chiarezza riguardo al trattamento delle esportazioni di prodotti di origine vegetale nel territorio dell'UE successivamente all'adozione della Legge sulla salute animale e la sicurezza alimentare equivalente alla normativa UE.

Al fine di garantire la fluidità degli scambi commerciali bilaterali, l'UE e Andorra hanno concluso, nel dicembre 2010, un Protocollo che estende la portata dell'accordo sull'unione doganale alle misure doganali di sicurezza. Tale Protocollo prevede che Andorra applichi misure doganali di sicurezza equivalenti a quelle in vigore nell'UE. In cambio, alcune misure di sicurezza - quali l'obbligo per i commercianti di presentare alle autorità doganali informazioni prima dell'arrivo e della partenza - vengono abolite per quanto riguarda l'interscambio commerciale tra Andorra e l'UE.

3.2. Monaco

Se si considera la Convenzione Doganale del 1963 fra il Principato di Monaco e la Francia²⁹, Monaco è integrato nel territorio doganale comunitario dal 1968³⁰. Le autorità francesi sono responsabili dei controlli doganali e dello sdoganamento, nonché della riscossione dei dazi doganali per conto di Monaco. Monaco deve pertanto applicare il diritto doganale dell'UE (il Codice Doganale e le relative normative doganali dell'UE quali la tariffa doganale comune sulle importazioni da paesi terzi). Le dichiarazioni doganali non sono richieste per la circolazione di merci fra Monaco e gli Stati membri dell'Unione.

Inoltre, gli accordi tra Francia e Monaco firmati il 18 maggio 1963 e il 26 maggio 2003 prevedono che l'imposta sul valore aggiunto venga stabilita e riscossa a Monaco sulla stessa base e utilizzando la stessa aliquota della Francia. Gli accordi hanno creato un conto condiviso dell'imposta riscossa in Francia e a Monaco. Monaco è integrato nel Regime IVA Europeo.

Accordi commerciali preferenziali conclusi dall'UE con paesi terzi possono causare problemi/difficoltà per quanto concerne le merci provenienti da Monaco. La portata territoriale di tali accordi è spesso il territorio dell'UE e non il territorio dell'Unione Doganale. Pertanto, non essendo Monaco parte del territorio dell'UE, taluni paesi terzi si rifiutano di accordare un trattamento preferenziale alle merci provenienti da Monaco. Al fine di evitare ciò, tali accordi dovrebbero prevedere che il trattamento preferenziale si applichi alle merci provenienti dal territorio doganale dell'UE, che include Monaco.

²⁹ Convention douanière entre la Principauté de Monaco et la République française (OS n°3038 du 19 août 1963), Journal officiel de la République française du 27/9/1963, p. 8679

³⁰ Monaco è stato integrato nel territorio doganale comunitario con Regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio del 27 settembre 1968 sulla definizione del territorio doganale della Comunità e ciò è stato ricordato nei successivi Regolamenti, di cui l'ultimo è il Regolamento (UE) n. 450/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il Codice Doganale Aggiornato (GU L 145, 4/6/2008).

Le merci provenienti da, o immesse in libera pratica a Monaco beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. Tuttavia, esse possono incontrare ostacoli sul territorio dell'UE, in particolare laddove l'UE abbia stabilito specifiche norme volte ad armonizzare le leggi degli Stati membri (istituzione del mercato interno). Ciò spiega perché il Principato ha firmato un accordo bilaterale con la CE nel 2003 relativo all'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio di Monaco³¹.

Esportazione di animali vivi

Monaco si trova ad affrontare difficoltà giuridiche per quanto concerne l'organizzazione di festival internazionali che implicano la presenza di animali vivi provenienti dall'UE, come il *Festival International du Cirque*. In base alle norme dell'UE, tali animali non dovrebbero essere riesportati nell'UE poiché Monaco è un paese terzo e non ha un accordo con l'UE in questo campo. L'UE ha concluso tali accordi con altri piccoli Stati³². I loro principi chiave sono i seguenti:

- Le importazioni da paesi terzi verso i "paesi di piccole dimensioni" devono passare attraverso un posto di ispezione frontaliero in uno Stato membro situato in corrispondenza dei confini esterni dell'UE;
- I paesi di piccole dimensioni applicano tutte le pertinenti disposizioni della legislazione dell'EU;
- In base a ciò, le esportazioni da tali paesi di piccole dimensioni verso l'UE vengono trattate come commercio intracomunitario.

Attualmente, Monaco sarebbe in grado di esportare animali vivi verso l'UE solamente attraverso un posto di ispezione frontaliero in Francia. La creazione di un tale posto di ispezione frontaliero richiederebbe un accordo con la Francia ed il formale riconoscimento di Monaco quale paese terzo ammissibile.

Sicurezza alimentare

Le imprese monegasche incontrano difficoltà ad immettere prodotti animali o prodotti di origine animale sul mercato dell'UE, nonostante Monaco abbia adottato una legislazione progettata per essere equivalente all'*acquis* dell'UE in materia di sicurezza alimentare. Tuttavia, l'UE non ha né esaminato nel dettaglio la legislazione monegasca, né accettato formalmente che le sue disposizioni vengano attuate da un'autorità competente e dai servizi di ispezione. Attualmente Monaco non partecipa agli strumenti chiave dell'UE (AESA - Autorità europea per la sicurezza alimentare - e TRACES - sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi) che effettuano controlli sulla sicurezza alimentare³³. Pertanto, allo stato attuale, Monaco non è autorizzato ad esportare alimenti di origine animale verso l'UE³⁴.

³¹ Accordo fra la Comunità Europea e il Principato di Monaco relativo all'applicazione di taluni atti comunitari sul territorio del Principato di Monaco - GU L 334 del 19/12/2003.

³² L'UE ha concluso tali accordi con Andorra, San Marino e le Isole Fær Øer.

³³ I membri dell'AESA sono 27 Stati membri dell'UE, la Norvegia e l'Islanda. I paesi che partecipano al TRACES sono tutti gli Stati membri dell'UE, i paesi EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio) e la Svizzera.

³⁴ Ciò è dovuto all'assenza di Monaco dall'elenco positivo di paesi ammissibili previsto dal Regolamento 206/2010 della Commissione (carne), dalla Decisione 2005/432 (prodotti a base di carne), dal Regolamento 605/2010 della Commissione (prodotti a base di latte) o dal Regolamento 798/2008 (prodotti a base di uova).

Un'ulteriore opzione che le autorità monegasche desidererebbero prendere in esame è la conclusione di un accordo settoriale con l'UE che integrerebbe Monaco nel sistema TRACES (Sistema esperto comunitario per il controllo degli scambi).

Prodotti chimici

Per quanto concerne la Direttiva REACH, le imprese monegasche non possono registrare le sostanze chimiche nel database centrale gestito dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). Ciò ha creato difficoltà alle imprese monegasche che intendono commerciare prodotti chimici nell'UE. In caso di mancato stabilimento di una procedura di registrazione direttamente aperta alle imprese di Monaco (analoga a quella disponibile alle imprese del Liechtenstein, della Norvegia e dell'Islanda), l'accesso al database REACH e al mercato interno dell'UE rimarrà problematico.

Rifiuti

Monaco ha sottolineato che l'applicazione della legislazione dell'UE alla gestione dei rifiuti³⁵ crea difficoltà per le imprese monegasche che desidererebbero esportare i rifiuti in Francia ai fini del loro trattamento/smaltimento. In applicazione dell'unione doganale con la Francia, le imprese monegasche potrebbero essere assimilate a quelle francesi per poter accedere agli eco-organismi della Francia per la gestione dei loro rifiuti.

Prodotti medicinali e cosmetici

Monaco ha indicato che le imprese monegasche produttrici di medicinali ad uso umano e veterinario, cosmetici e dispositivi medici hanno in alcuni casi incontrato difficoltà nell'immettere tali prodotti sul mercato dell'UE. Monaco ha pertanto sollevato preoccupazioni su di un possibile conflitto di interpretazioni dell'Accordo tra EU e Monaco del 4 dicembre 2003 che contempla l'interscambio commerciale di tali prodotti.

Convenzione CITES

Monaco ha sollevato la questione relativa alla normativa UE che attua la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) e ai suoi effetti su Monaco. Monaco è preoccupato per il fatto che, in termini giuridici, la concomitanza di un duplice sistema doganale abbia causato un trattamento discriminatorio ed un'incertezza giuridica per Monaco e per le imprese ivi stabilite.

³⁵ Regolamento (CE) n. 2006/1013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, Direttiva (CE) n. 96/2002 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) modificata dalla Direttiva (CE) n. 108/2003 dell'8 dicembre 2003.

3.3. San Marino

Nel 1991, l'UE e San Marino hanno concluso un accordo di cooperazione e unione doganale³⁶. Le precedenti condizioni di partecipazione al territorio doganale comunitario non garantivano il trattamento equivalente delle merci sammarinesi provenienti da paesi terzi; il nuovo accordo ha stabilito un'unione doganale per i prodotti industriali ed agricoli, con talune eccezioni³⁷. E' altresì importante citare che la decisione "Omnibus"³⁸ del Comitato di Cooperazione CE-San Marino pone effettivamente San Marino in una posizione equivalente a quella degli Stati membri per quanto riguarda l'interscambio commerciale di alimenti, piante e animali.

Difficoltà doganali incontrate da San Marino

San Marino ha incontrato diverse difficoltà in campo doganale. Solamente alcuni di questi problemi rientrano fra le competenze dell'UE, mentre altri riguardano *inter alia* norme doganali internazionali e pratiche di imprese private. Laddove rientrano fra le competenze dell'UE, i problemi evidenziati da San Marino e riguardanti questioni doganali potrebbero essere risolti nell'ambito dell'accordo in vigore.

Armonizzazione tecnica

Per quanto riguarda le aree in cui esiste un'armonizzazione tecnica europea, gli operatori sammarinesi devono fare affidamento su rappresentanti con sede nel territorio comunitario, presso i quali sono depositati i documenti tecnici del produttore sammarinese. Ciò genera costi aggiuntivi per gli operatori sammarinesi rispetto ai loro operatori comunitari.

Le imprese sammarinesi si trovano ad affrontare difficoltà analoghe a quelle incontrate dalle imprese monegasche per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti chimici nell'UE. Tuttavia, al fine di consentire l'importazione a San Marino di prodotti chimici pericolosi e di pesticidi e la loro commercializzazione sul mercato internazionale, in linea con le disposizioni adottate a tale riguardo dall'UE, San Marino ha recentemente designato la necessaria Autorità nazionale incaricata di svolgere le funzioni amministrative ai sensi della Convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici. Tali funzioni si applicano infatti anche ai paesi terzi benché non siano parte alla Convenzione.

Per quanto concerne le aree in cui non esiste un'armonizzazione tecnica europea, San Marino non può fare affidamento sul principio del reciproco riconoscimento tramite rinvio alle

³⁶ L'Accordo del 1991 istituisce un Comitato di Cooperazione Misto con rappresentanti della Commissione e degli Stati membri da una parte e funzionari sammarinesi dall'altra. Il Comitato è responsabile della gestione dell'accordo e di garantire che questo venga adeguatamente attuato.

³⁷ Accordo di Cooperazione e Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, L 84, del 28.03.2002, pagine 43-52. L'Accordo conteneva disposizioni che non rientravano fra le competenze della Comunità, pertanto doveva essere ratificato anche dai parlamenti nazionali. Per consentire l'unione doganale, è stato concluso un accordo interinale con la Commissione: Decisione del Consiglio 92/561/CEE del 27 novembre 1992 sulla conclusione di un accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, L 359, 09.12.1992, p. 13. L'Accordo del 1991 è finalmente entrato in vigore nel 2002.

³⁸ Decisione "Omnibus" n. 1/2010 del Comitato di Cooperazione UE-San Marino del 29 marzo 2010 che stabilisce diverse misure di applicazione dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino (GU L 156/13, 23.06.2010).

disposizioni nazionali³⁹. Le merci sammarinesi sono soggette ad ulteriori controlli preliminari e, in caso di controversia, possono anche insorgere problemi giuridici per via dell'impossibilità di invocare tale principio, contrariamente ai produttori comunitari.

Prodotti agricoli biologici

Gli operatori sammarinesi che si occupano di prodotti agricoli biologici incontrano difficoltà allorquando esportano o riesportano tali prodotti verso i paesi dell'UE poiché essi non possono certificare tali prodotti come biologici, come invece avviene per gli operatori dell'UE. Più specificatamente, sono tre le categorie di imprese che incontrano tali difficoltà:

- Imprese che importano prodotti da paesi non membri dell'UE e che poi li immettono sul mercato dell'UE;
- Imprese che producono prodotti biologici a San Marino e poi li esportano verso l'UE;
- Imprese che lavorano prodotti agricoli provenienti da paesi non membri dell'UE e che poi esportano i prodotti lavorati verso l'UE.

Con il Regolamento (CE) n. 508/2012 del 20 giugno 2012, la Commissione Europea ha già riconosciuto due organismi di controllo accreditati italiani⁴⁰ per San Marino ai fini dell'equivalenza, ai sensi dell'Articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e dell'Articolo 10 del Regolamento (CE) n. 1235/2008 relativamente alle seguenti categorie di prodotti:

- Prodotti vegetali non trasformati (Suolo e Salute S.r.l.)
- Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (ICEA)

L'intenzione di San Marino è quella di avanzare alla Commissione Europea domanda di inclusione nell'elenco dei paesi terzi di cui all'Articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n.834/2007 e degli Articoli 7, 8 e 9 del Regolamento (CE) n.1235/2008.

A tal fine, San Marino ha già recepito nel proprio ordinamento, con Decreto Delegato 27 luglio 2012 n. 94, la normativa comunitaria in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici e, più specificamente, i seguenti Regolamenti (CE), nonché i relativi atti modificativi ed attuativi:

- a) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007;
- b) Regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008;
- c) Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2008;

Ai fini della piena attuazione della normativa sopra citata è, inoltre, prevista l'emanazione, da parte dei competenti organi sammarinesi, di Regolamenti applicativi.

Prodotti riguardanti il settore sanitario, compresi prodotti farmaceutici

Alcune difficoltà alla circolazione delle merci derivano dal mancato accreditamento delle Autorità sanitarie sammarinesi per l'effettuazione dei necessari controlli e per il rilascio delle

³⁹ San Marino non partecipa agli organismi europei di normalizzazione, quali il Comitato Europeo di Normalizzazione (CEN) e il Comitato Europeo di Normalizzazione Elettrotecnica (CENELEC).

⁴⁰ Suolo e Salute S.r.l. e Istituto Certificazione Etica e Ambientale - ICEA.

autorizzazioni doganali per le merci destinate a San Marino, poiché anche in questi ambiti il paese non può far leva sul mutuo riconoscimento. Tale problema investe il commercio di prodotti riguardanti il settore sanitario, compresi i prodotti farmaceutici. E' inoltre necessario, al fine di un reciproco riconoscimento delle sperimentazioni di tali prodotti (con contestuale inserimento nell'Eudract – database europeo delle sperimentazioni) che vi sia un riconoscimento per i prodotti sammarinesi da parte dell'European Medicines Agency (EMA). In assenza di tale riconoscimento, questi prodotti non possono accedere al mercato comunitario⁴¹.

Cosmetici

Le imprese sammarinesi si trovano ad affrontare alcune difficoltà per quanto riguarda i prodotti cosmetici. Come previsto dal Regolamento CE n. 1223/2009, le imprese che intendono immettere i loro prodotti sul mercato europeo possono trasmettere la pertinente notifica in formato elettronico alla Commissione Europea attraverso il sistema denominato "Cosmetic Product Notification Portal (CPNP)". Tale procedura, dall'11 luglio 2013, sostituirà completamente l'attuale notifica nazionale effettuata con documentazione cartacea. Le imprese sammarinesi quindi, non avendo la possibilità di accedere al summenzionato sistema, poiché soltanto le aziende che hanno sede produttiva e/o distributiva sul territorio UE avranno accesso al sistema CPNP, non potranno più operare in Europa se non attraverso l'apertura di una sede legale in uno Stato membro dell'UE. San Marino è estremamente preoccupato del potenziale impatto che tale problema potrebbe avere sulla sua economia se non venisse risolto⁴².

Prefinanziamento dell'IVA (imposta sul valore aggiunto)

San Marino ha deciso di rimanere per il momento fuori dall'area IVA dell'UE. Le imprese sammarinesi incontrano pertanto difficoltà per quanto riguarda i costi dell'IVA sulle importazioni. Sia gli operatori che gli acquirenti sammarinesi che operano sul mercato dell'UE devono sostenere costi aggiuntivi derivanti dall'imposizione dei pagamenti dell'IVA sulle importazioni sugli scambi con gli Stati membri dell'UE. Tuttavia, nel caso in cui le merci importate vengano utilizzate per attività soggette ad imposta svolte dall'importatore, quest'ultimo può dedurre l'IVA sulle importazioni nella sua regolare dichiarazione IVA. Alcuni Stati membri permettono la contabilizzazione posticipata, vale a dire una procedura semplificata che consente agli operatori di contabilizzare l'IVA sulle importazioni in una dichiarazione IVA invece di pagarla in dogana.

⁴¹ Il Ministero della Sanità sammarinese prevede di inviare all'UE informazioni in merito all'aggiornamento della legislazione in vigore in questa materia, in virtù di quanto emerso durante la riunione del Comitato di Cooperazione UE-San Marino del 20 ottobre 2011.

⁴² Nel frattempo, San Marino ha già recepito interamente il Regolamento (CE) n. 1223/2009 grazie alla Legge n. 16 del 27 gennaio 2011 concernente la produzione e la commercializzazione di prodotti cosmetici.

CAPITOLO 4: LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

Il presente Capitolo sulla libera circolazione dei capitali è stato incluso per motivi di completezza, benché i paesi di piccole dimensioni incontrino pochissime difficoltà in questo campo. La libera circolazione dei capitali⁴³ è al centro del Mercato Unico e costituisce una delle sue "quattro libertà". Essa permette di avere mercati e servizi finanziari europei integrati, aperti, competitivi ed efficienti. Per i cittadini, ciò significa avere la possibilità di effettuare numerose operazioni all'estero, come l'apertura di conti bancari, l'acquisto di azioni in società estere, investimenti nei settori in cui vi è il massimo rendimento e l'acquisto di immobili. Per le imprese, ciò significa principalmente poter investire in, e possedere altre società europee, nonché partecipare attivamente alla loro gestione⁴⁴. L'espressione "circolazione dei capitali" si riferisce alle seguenti attività se svolte a livello transfrontaliero:

- **Investimenti diretti esteri (IDE)**, compresi investimenti che stabiliscono o mantengono legami duraturi tra colui che apporta il capitale (investitore) ed un'impresa (in pratica, costituire, rilevare o acquisire una partecipazione importante in una società o in un istituto);
- **Investimenti immobiliari o acquisiti di beni immobili;**
- **Investimenti in titoli** (ad esempio, in azioni, obbligazioni, buoni, fondi di investimento);
- **Concessione di prestiti e crediti;** e
- **Altre operazioni con istituti finanziari**, comprese operazioni di capitali a carattere personale, quali doti, lasciti, dotazioni, ecc.

4.1. Circolazione dei capitali dai paesi di piccole dimensioni verso l'UE.

In generale, l'UE non pone alcuna restrizione alla libera circolazione dei capitali o dei pagamenti provenienti dai paesi di piccole dimensioni o da qualsiasi altro Stato terzo. L'articolo 63 del TFUE⁴⁵ liberalizza completamente la circolazione dei capitali. Esso afferma che "nell'ambito delle disposizioni previste dal presente Capitolo, sono vietate tutte le restrizioni alla circolazione dei capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi". L'articolo 63 specifica che lo stesso divieto si applica ai pagamenti.

Tuttavia, sono specificate agli articoli 64-66 del TFUE alcune limitazioni, eccezioni e misure di salvaguardia. In particolare, in relazione ai paesi terzi, l'articolo 64(1) indica che l'estensione della libertà ai paesi terzi non è illimitata. Gli Stati membri hanno il diritto di mantenere le restrizioni alla circolazione dei capitali esistenti alla data del 31 dicembre 1993 nei settori indicati⁴⁶. L'articolo 64(2) e 64(3) prevede un processo decisionale differenziato. Pertanto, l'articolo 64(2) afferma che "... il Parlamento Europeo e il Consiglio, deliberando

⁴³ Poiché il Trattato non contiene una definizione di "circolazione dei capitali", la Corte di Giustizia dell'UE ha riconosciuto la nomenclatura allegata alla Direttiva del Consiglio 88/361/CEE come avente valore indicativo.

⁴⁴ http://ec.europa.eu/internal_market/capital/index_en.htm

⁴⁵ Il principio della libera circolazione dei capitali sancito nel Trattato ha effetto diretto, vale a dire non necessita di alcuna legislazione attuativa a livello degli Stati Membri. L'articolo 63 del TFUE attribuisce direttamente alle persone fisiche diritti di cui possono avvalersi dinanzi ai giudici nazionali. Fonte:

http://ec.europa.eu/internal_market/capital/framework/secondary_legislation_en.htm

⁴⁶ Per quanto riguarda le restrizioni esistenti ai sensi del diritto nazionale in Bulgaria, Estonia ed Ungheria, la data pertinente è il 31 dicembre 1999.

secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure concernenti i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, in relazione ai investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari". Le disposizioni del Capitolo 4 del TFUE (sui capitali ed i pagamenti), inoltre, "non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i Trattati" (Articolo 65(2) del TFUE). Si prega di vedere altresì l'appendice a questo capitolo per i dettagli riguardanti specifiche eccezioni. La libertà di stabilimento delle persone fisiche e giuridiche è trattata in altri capitoli.

Infine, qualora i movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti causino, o minaccino di causare, gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione Economica e Monetaria, il Consiglio può adottare misure di salvaguardia di durata non superiore a sei mesi, ai sensi dell'Articolo 66 del TFUE.

Inoltre, la normativa dell'UE consente alcune eccezioni alla norma generale sulla libera circolazione dei capitali. Ad esempio, l'Articolo 65 del TFUE prevede che le norme riguardanti la libera circolazione dei capitali non pregiudichino il diritto degli Stati Membri di adottare determinate misure o di stabilire determinate procedure, in particolare "per impedire le violazioni della legislazione e delle regolamentazioni nazionali" o quelle "giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza". Inoltre, l'Articolo 65(2) del TFUE afferma che "le disposizioni del presente Capitolo non pregiudicano l'applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili con i Trattati".

Andorra

Andorra ha evidenziato alcune preoccupazioni specifiche legate, in particolare, allo stabilimento o all'investimento in un'attività, all'acquisto di proprietà immobiliari o all'apertura di conti bancari nell'UE. Dal punto di vista dell'UE, tali questioni sembrano piuttosto essere associate ad altre norme UE, quali quelle relative alla libertà di stabilimento (si veda il Capitolo 2) o essere determinate dalle decisioni commerciali adottate da imprese private. Pertanto, queste non sembrano essere restrizioni alla libera circolazione dei capitali provenienti da Andorra e diretti nell'UE. Andorra ha inoltre sottolineato che il Regolamento 1889/2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'UE o in uscita dalla stessa si applica alle frontiere di Andorra con Francia e Spagna. Tali controlli vengono effettuati allo scopo di prevenire l'abuso del sistema finanziario e il riciclaggio di denaro e non costituiscono una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

Monaco

Monaco ha dichiarato di non incontrare difficoltà in questo ambito. Su richiesta delle autorità monegasche, la Francia ha ottenuto una deroga dal Regolamento 1781/2006 sui trasferimenti transfrontalieri di fondi, consentendo così il trattamento dei trasferimenti fra Francia e Monaco come trasferimenti nazionali.

San Marino

Il memorandum presentato all'UE dalle autorità sammarinesi evidenzia diverse specifiche preoccupazioni. Sebbene sembrino riguardare la sezione relativa alla libera circolazione dei capitali, dal punto di vista dell'UE tali preoccupazioni sono correlate principalmente alla

libertà di prestare servizi finanziari.

4.2. Circolazione dei capitali dall'UE verso i paesi di piccole dimensioni

I paesi di piccole dimensioni applicano talune restrizioni o condizioni alla circolazione dei capitali provenienti dall'UE. In generale, tali restrizioni si applicano principalmente a tre categorie: settore immobiliare, settore finanziario e settore societario.

Andorra

Una nuova legge sugli investimenti esteri, entrata in vigore il 19 luglio 2012, apre agli stranieri il settore delle libere professioni sulla base del principio di reciprocità per gli Andorrani. In precedenza, la legge sugli investimenti esteri del 2008⁴⁷ aveva già razionalizzato e liberalizzato il regime degli investimenti. Tuttavia, ai sensi della nuova legge, vi sarà ancora il requisito della preventiva autorizzazione e gli investimenti suscettibili di influire, *inter alia*, sulla sovranità, sulla sicurezza, sull'applicazione della legge, sull'ambiente, sulla sanità pubblica o sugli interessi generali di Andorra potranno essere bloccati⁴⁸. Inoltre, gli investimenti esteri dovrebbero soddisfare specifici criteri, quali il miglioramento della competitività, il progresso tecnologico e la diversificazione dell'economia andorrana. La nuova legge prevede altresì una liberalizzazione del regime degli investimenti per quanto riguarda: i) gli investimenti in proprietà immobiliari; ii) i diritti economici degli stranieri che risiedono ad Andorra; iii) l'esercizio di una libera professione da parte di cittadini stranieri.

In generale, la nuova legislazione prevede quanto segue in materia di investimenti esteri:

Classi e forme

Gli investimenti esteri possono essere effettuati attraverso contributi in contanti e non, in una delle seguenti forme: (a) investimenti diretti, (b) investimenti di portafoglio, (c) investimenti immobiliari e (d) altre forme di investimento.

Raccolte e pagamenti

Le raccolte e i pagamenti derivanti da investimenti stranieri e la loro liquidazione devono avvenire attraverso enti bancari autorizzati ad Andorra, o enti bancari registrati in qualsiasi paese non considerato come non collaborativo in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in base alla definizione del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI).

Investimenti diretti

Gli investimenti diretti che consistono in partecipazioni in società andorrane includono la costituzione di una società, la sottoscrizione e l'acquisizione di tutte o parte delle azioni o partecipazioni della società, l'acquisizione di diritti di sottoscrizione sulle azioni o le partecipazioni della società, obbligazioni convertibili in azioni o partecipazioni, o altri investimenti analoghi che, per loro natura, danno diritto all'acquisizione di una partecipazione nel capitale della società, e qualsiasi attività lecita in virtù della quale vengono acquisiti diritti politici.

⁴⁷ Legge sugli investimenti esteri nel Principato di Andorra, adottata l'8 aprile 2008.

⁴⁸ La procedura verrà velocizzata, passando da un massimo di due mesi ad un mese.

Investimenti di portafoglio

Gli investimenti di portafoglio sono liberi e non sono soggetti né all'obbligo di richiedere una preventiva autorizzazione, né agli obblighi di formalizzazione e dichiarazione previsti dalla Legge.

Investimenti immobiliari

E' necessaria la preventiva autorizzazione da parte del ministero competente in materia di investimenti esteri per gli investimenti immobiliari effettuati da stranieri non residenti; imprese andorrane con una maggioranza di partecipazioni straniere nel capitale sociale o nei diritti di voto⁴⁹; e succursali o altri tipi di stabile organizzazione ad Andorra per i non residenti. La preventiva autorizzazione da parte del ministero competente in materia di investimenti esteri è altresì necessaria per investimenti immobiliari effettuati da persone giuridiche di nazionalità estera, compresi enti pubblici di Stati esteri. Tali investimenti immobiliari devono necessariamente essere attinenti allo sviluppo dell'attività della persona giuridica.

Altre forme di investimento

Gli investimenti classificabili come altre forme di investimento necessitano della preventiva autorizzazione del ministero competente in materia di investimenti esteri. Il requisito della preventiva autorizzazione viene sostituito dalla successiva dichiarazione al Registro degli Investimenti Esteri in caso di acquisizioni *mortis causa*.

Monaco

Conformemente all'accordo tra Francia e Monaco del 14 aprile 1945 sul controllo dei cambi, la normativa sul regime dei cambi in vigore in Francia si applica automaticamente nel Principato di Monaco. L'Articolo L151-1 del Codice Monetario e Finanziario della Francia stabilisce che Monaco fa parte del territorio francese per quanto riguarda i cambi e le relazioni finanziarie con paesi terzi.

Pertanto, come in Francia, non vi sono limitazioni agli investimenti a Monaco da parte di paesi dell'UE, investimenti che devono essere dichiarati unicamente a fini statistici. Tuttavia, è necessaria una preventiva approvazione da parte del Ministero dell'Economia francese per le attività che rientrano del campo di applicazione dell'autorità pubblica, o in uno dei seguenti campi:

- attività suscettibili di disturbare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o gli interessi della difesa nazionale;
- ricerca, produzione o vendita relativamente ad armi, munizioni, polveri esplosive o ingredienti degli esplosivi.

Gli investimenti che richiedono una preventiva approvazione sono elencati agli Articoli da R153-1 a R153-5 del Codice Monetario e Finanziario francese.

Infine, la legge di Monaco prevede un'autorizzazione amministrativa per svolgere attività d'impresa e la registrazione nel Registro del Commercio e dell'Industria al momento della

⁴⁹ Vale a dire pari o superiore al 50%.

costituzione di una nuova attività, indipendentemente dal settore di tale attività.

Investimenti di portafoglio

Non vi sono restrizioni agli investimenti di portafoglio.

Investimenti immobiliari

Non vi sono restrizioni agli investimenti immobiliari.

Settore bancario e finanziario

Il Principato di Monaco e la Francia costituiscono un mercato relativamente omogeneo per le attività bancarie. Infatti, ai sensi della Convenzione tra Francia e Monaco del 14 aprile 1945 e degli scambi di lettere con la Francia del 1963, 2001, 2005 e 2010, le norme francesi relative all'organizzazione del settore bancario sono applicabili a Monaco, e gli istituti di credito situati nel Principato rientrano nella giurisdizione delle autorità di vigilanza francesi. Qualsiasi investimento nel settore bancario è soggetto alla preventiva approvazione da parte delle autorità di vigilanza francesi.

Le attività finanziarie a Monaco sono regolamentate dalla Legge n. 1338 del 7 settembre 2007, attuata mediante l'Ordinanza Sovrana n. 1284 del 10 settembre 2007, mentre gli organismi d'investimento collettivo sono disciplinati dalla Legge n. 1339 del 7 settembre 2007 e dall'Ordinanza Sovrana n. 1285 del 10 settembre 2007.

Una licenza per l'avvio di attività finanziarie viene rilasciata dall'autorità amministrativa indipendente istituita dalla Legge n. 1338, vale a dire la Commissione di Controllo delle Attività Finanziarie (*Commission de Contrôle des Activités Financières*, CCAF).

San Marino

In generale, la legislazione sammarinese consente la libera circolazione di capitali provenienti da e diretti verso l'UE. I residenti nell'UE (come altri non residenti a San Marino) possono trasferire e detenere capitali a San Marino⁵⁰. Tuttavia, vi sono alcune restrizioni e condizioni che si applicano agli investimenti a San Marino, che vengono riassunte qui di seguito per settore di attività.

Investimenti di portafoglio

In generale, non vi sono restrizioni agli investimenti di portafoglio a San Marino, compreso lo stabilimento, l'acquisizione o la gestione di società di diritto sammarinese da parte di entità dell'UE. Tuttavia, nonostante la valutazione positiva espressa dal Moneyval nel settembre 2011, i flussi di capitale verso e dai paesi terzi sono ancora soggetti ad obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela per fini di antiriciclaggio e le banche con sede a San Marino devono ancora rispettare specifici obblighi di segnalazione alla Banca Centrale in relazione ai pagamenti transfrontalieri effettuati per conto dei loro clienti.

Settore finanziario

Il testo principale della legislazione sammarinese riguardante le società e i servizi bancari, finanziari e assicurativi è rappresentato dalla Legge 17 novembre 2005 n. 165. Tale Legge

⁵⁰ Analogamente, i residenti di San Marino possono trasferire e detenere capitali all'estero. Inoltre, in entrambi i casi, la legislazione di San Marino consente di aprire conti in una valuta diversa dall'euro.

stabilisce, inoltre, le condizioni per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività riservate nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Per la maggior parte delle attività riservate, l'autorizzazione concessa dall'autorità di vigilanza deve essere seguita da una dichiarazione di non impedimento da parte del Congresso di Stato (Governo). La necessità di tale dichiarazione si applica ai capitali sia di origine nazionale che estera. L'accesso al mercato bancario e finanziario da parte di intermediari finanziari esteri è soggetto alla conclusione di un accordo di cooperazione fra la Banca Centrale di San Marino e l'autorità di vigilanza del paese di origine dell'intermediario estero. San Marino insiste sul fatto che ciò non costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei capitali provenienti dall'UE, poiché tale disposizione rispecchia la normativa dell'Unione Europea in tale ambito.

Settore immobiliare

L'acquisto di beni immobili da parte di cittadini o entità stranieri è soggetto all'autorizzazione di un organismo statale, vale a dire il Consiglio dei XII.

4.3. Come viene affrontata la libera circolazione dei capitali nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi

Accordo sul SEE

Per l'UE, l'Accordo relativo allo Spazio Economico Europeo (SEE) è un importante accordo multilaterale che prevede la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti. L'Articolo 40 stabilisce il seguente principio generale: "Nel quadro delle disposizioni del presente Accordo, non sussistono fra le Parti contraenti restrizioni ai movimenti di capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri della Comunità Europea o negli Stati EFTA, né discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza delle parti o sul luogo in cui tali capitali sono investiti". Vi sono, occasionalmente, deroghe o eccezioni a questa regola in caso di difficoltà, o di grave minaccia di difficoltà, di uno Stato dell'UE o del SEE EFTA, ad esempio per quanto riguarda la sua bilancia dei pagamenti⁵¹. Ad esempio, in Islanda vengono attualmente effettuati controlli sui capitali come conseguenza della crisi finanziaria.

Altri paesi terzi

L'UE si impegna ad utilizzare il dialogo bilaterale in materia di investimenti e accordi commerciali per garantire un regime aperto di investimenti. Gli accordi commerciali sono sempre più legati ad un accordo quadro che contempla gli elementi politici di un partenariato con un paese terzo⁵². Gli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi contengono, generalmente, capitoli sulla circolazione dei capitali e dei pagamenti, con disposizioni che garantiscono che le operazioni relative ai pagamenti, così come le transazioni collegate agli investimenti diretti, rimangano libere da restrizioni e che le misure temporanee di salvaguardia siano unicamente possibili in caso di gravi difficoltà per l'attuazione della politica monetaria e del cambio.

Il Trattato di Lisbona prevede che l'UE abbia competenza esclusiva per gli investimenti diretti esteri (Articolo 207 del TFUE). Ciò permetterà all'UE di negoziare e concludere accordi generali in materia di investimenti con i paesi terzi, cosa che in passato rientrava fra

⁵¹ Si veda l'Articolo 43.4 dell'Accordo sul SEE.

⁵² Come Accordi di Partenariato e Cooperazione e Accordi relativi alla Politica Europea di Vicinato.

le competenze degli Stati Membri. Il 7 luglio 2010, la Commissione ha adottato una Comunicazione dal titolo "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali", la quale illustra l'approccio della Commissione nei confronti degli accordi futuri.

La sostituzione dei circa 1200 Accordi Bilaterali di Investimento (ABI) fra gli Stati Membri e i paesi terzi di tutto il mondo con accordi dell'UE sarà un processo a lungo termine che richiederà un regime di transizione. Il 7 luglio 2010, la Commissione ha adottato una proposta di Regolamento che istituisce intese transitorie per gli accordi bilaterali di investimento fra gli Stati Membri e i paesi terzi. La proposta di Regolamento è attualmente sottoposta a procedura legislativa ordinaria. Tale proposta conferirà, *inter alia*, agli Stati Membri il potere di modificare gli accordi bilaterali di investimento per eliminare le incompatibilità con la normativa dell'UE.

APPENDICE

Oltre a quanto indicato in precedenza, specifiche deroghe alla libera circolazione dei capitali e disposizioni transitorie sono contenute⁵³:

- Nella Dichiarazione n. 7 al Trattato sull'Unione Europea (1992) sull'Articolo 73(d).
- Nel Protocollo n. 32 al Trattato sull'Unione Europea che consente alla Danimarca di mantenere la legislazione vigente che impone restrizioni all'acquisto di seconde case da parte di non-cittadini.
- Nel Protocollo n. 6 all'Atto di Adesione del 2003 che permette a Malta di imporre restrizioni all'acquisizione di residenze secondarie.
- Nel Protocollo n. 2 all'Atto di Adesione della Finlandia del 1994 che permette specifiche restrizioni relativamente alle isole Åland, fra cui, ad esempio, l'acquisto di beni immobili.

Gli Atti di Adesione prevedono misure transitorie (che permettono ad alcuni nuovi Stati Membri di mantenere certe restrizioni temporanee in alcuni settori, come l'acquisto di proprietà agricole da parte di non-cittadini).

⁵³ Fonte: http://ec.europa.eu/intemal_market/capital/framework/protocols_en.htm

CAPITOLO 5: LA COOPERAZIONE OLTRE LE QUATTRO LIBERTA'

Vi è il potenziale per intensificare la cooperazione con i paesi di piccole dimensioni (Andorra, Monaco, San Marino) a sostegno di un'ampia gamma di obiettivi condivisi in ambito politico, economico, ambientale e culturale. Il presente capitolo prende in esame alcuni dei settori di cooperazione esistenti fra l'UE e i paesi di piccole dimensioni, come quello della politica estera e della tassazione dei risparmi. Inoltre, esso pone l'accento sulle questioni che i paesi di piccole dimensioni ritengono problematiche per i propri cittadini e le proprie imprese.

5.1. Accordi di cooperazione

Andorra

Dei tre paesi di piccole dimensioni, Andorra ha concluso con l'UE l'Accordo di Cooperazione di più ampia portata (2004). Tale Accordo prevede i seguenti settori di possibile cooperazione: ambiente, comunicazione, informazione e cultura; istruzione, formazione professionale e politiche giovanili; questioni sociali e sanitarie; reti trans-europee e trasporti; politica regionale. Ai sensi dell'Articolo 8, il campo di applicazione dell'Accordo può essere ampliato mediante consenso reciproco delle parti contraenti. Tuttavia, nella pratica, la cooperazione ai sensi dell'Accordo è stata limitata.

San Marino

L'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale del 1991⁵⁴ fra la CEE e San Marino prevede la cooperazione nei seguenti ambiti: cooperazione economica (con particolare attenzione alle piccole e medie imprese); tutela ambientale; turismo; comunicazione, informazione e cultura. Nella pratica, la cooperazione in questi settori è stata limitata. L'Accordo prevede inoltre la non discriminazione in materia di occupazione ed un coordinamento della sicurezza sociale (si veda il capitolo sulla libera circolazione delle persone). Ai sensi dell'Articolo 19, la portata dell'Accordo può essere ampliata mediante consenso reciproco delle parti contraenti. Tuttavia, nella pratica, la cooperazione ai sensi dell'Accordo è stata limitata. Ad esempio, non vi è alcuna cooperazione nel settore del turismo, anche se tale cooperazione potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti.

Monaco

Monaco non ha in vigore con l'UE nessun accordo di cooperazione, la quale viene attuata principalmente su base ad hoc.

5.2. Politica estera e di sicurezza comune

Dialogo politico

Nel complesso, l'UE intrattiene ottime relazioni con i paesi di piccole dimensioni. I paesi di

⁵⁴ Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino (1991).

piccole dimensioni non intrattengono un dialogo politico ufficiale ad alto livello con l'UE; tuttavia, le loro missioni sono accreditate presso l'UE a livello di ambasciatori ed i massimi rappresentanti dei loro governi si recano occasionalmente a Bruxelles per partecipare ad incontri con le loro controparti dell'UE⁵⁵. Tuttavia, nessuna delegazione dell'UE è accreditata presso alcuno dei paesi di piccole dimensioni⁵⁶. L'UE è rappresentata in ogni paese da uno dei suoi Stati membri⁵⁷.

Politica estera

Non vi sono accordi con i paesi di piccole dimensioni riguardo al loro allineamento con le posizioni e le dichiarazioni dell'UE, ma generalmente essi si allineano di propria iniziativa caso per caso. Per quanto riguarda la cooperazione tra l'UE e i paesi di piccole dimensioni nell'ambito delle organizzazioni internazionali, a livello di Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), nel giugno 2010 la Presidenza dell'UE (ricoperta allora dalla Spagna) ha permesso alle Rappresentanze Permanenti di San Marino e Andorra presso l'Organizzazione con sede a Vienna di partecipare regolarmente agli incontri settimanali sul dialogo politico assieme agli ambasciatori degli Stati membri dell'UE e di Canada, Svizzera, Liechtenstein e Norvegia (paesi che condividono lo stesso impegno). San Marino sostiene spesso le proposte di Dichiarazioni dell'UE in seno all'OSCE.

Inoltre, vi sono contatti fra numerose Delegazioni dell'UE presso le organizzazioni internazionali e i paesi di piccole dimensioni. Presso le Nazioni Unite a New York, la Delegazione dell'UE incontra mensilmente il gruppo degli "Amici dell'UE", del quale fanno parte i paesi di piccole dimensioni. La cooperazione in questo settore potrebbe essere sviluppata ulteriormente. I paesi di piccole dimensioni hanno inviato un segnale positivo a tale riguardo votando a favore della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proposta nel 2010 dall'UE per ottenere uno statuto di osservatore più esteso presso l'ONU. Un accordo con i paesi di piccole dimensioni potrebbe prevedere una cooperazione più sistematica ed uno scambio di informazioni in seno alle principali organizzazioni internazionali.

I paesi di piccole dimensioni possono contribuire in maniera significativa al rafforzamento della cooperazione in materia di politica estera in Europa, ad esempio fra il Consiglio d'Europa e l'UE (fra gli obiettivi della Presidenza sammarinese del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa⁵⁸ da novembre 2006 a maggio 2007). La prossima Presidenza andorrana del Consiglio d'Europa potrebbe prospettarsi come una prima occasione per esaminare come poter migliorare la cooperazione fra l'UE e i paesi di piccole dimensioni per il rispetto ed il rafforzamento della democrazia e dei diritti umani in Europa.

⁵⁵ Ad esempio, i Ministri degli Affari Esteri di Andorra e San Marino si sono recati a Bruxelles rispettivamente nel gennaio 2012 e nel luglio 2012.

⁵⁶ Ai fini di raffronto, la delegazione dell'UE a Berna è accreditata presso il vicino Liechtenstein.

⁵⁷ Ad Andorra e a Monaco ciò avviene a turno ogni sei mesi. L'Italia, essendo l'unico Stato membro dell'UE ad avere un'ambasciata a San Marino, ivi rappresenta l'UE.

⁵⁸ Questo è stato uno dei principali obiettivi concordati dal terzo vertice dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa (Varsavia, 16-17 maggio 2005).

5.3. Specifiche preoccupazioni dei paesi di piccole dimensioni riguardo alle politiche di accompagnamento e orizzontali

Ambiente

Andorra (AD)

La cooperazione in materia ambientale fra l'UE e Andorra è prevista dall'Articolo 2 del loro Accordo di Cooperazione. I potenziali ambiti di cooperazione comprendono i cambiamenti climatici, la tutela della natura e della biodiversità, l'ambiente e la salute, la gestione delle risorse naturali e dei rifiuti, al fine di conciliare la conservazione dell'ambiente dei Pirenei con lo sviluppo economico. Andorra ha espresso l'interesse a stabilire una più stretta collaborazione con l'UE nel campo della tutela ambientale e intende allinearsi alle politiche ambientali dell'UE. Andorra presta particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, soprattutto data l'importanza del turismo per la sua economia.

Andorra vanta considerevoli capacità di incenerimento dei rifiuti ed è interessata a prestare servizi di smaltimento per i rifiuti urbani prodotti in Spagna; tuttavia, l'esportazione di rifiuti dall'UE verso i paesi terzi (diversi dai membri EFTA) ai fini del loro smaltimento⁵⁹ è vietata dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (WSR).

Il Consiglio Generale di Andorra ha ratificato, il 14 dicembre 2004, la Legge 25/2004 sui rifiuti, che mira ad essere pienamente compatibile con le leggi dei paesi limitrofi e dell'UE. Periodicamente, il governo approva ratifiche ai pertinenti testi per adeguarli alla nuova normativa europea.

Per quanto riguarda l'impatto ambientale, è stata presentata una bozza di legge sulla valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi e la valutazione ambientale è attualmente in corso. La legislazione di Andorra sulle questioni ambientali si ispira agli standard europei. Tuttavia, uno sviluppo considerevole in alcuni ambiti sarebbe necessario per consentire ad Andorra di integrarsi maggiormente nell'UE.

Monaco

Per quanto concerne la politica ambientale, non vi è nessuna cooperazione formale fra l'UE e Monaco in materia ambientale, ma solo un coordinamento ad hoc nei principali consessi internazionali sull'ambiente (ad esempio, la cooperazione fra UE e Monaco per includere il tonno rosso dell'Atlantico nella Convenzione CITES nel 2009/10). Anche Monaco si trova ad affrontare problemi simili a quelli di Andorra relativamente all'importazione e all'esportazione di rifiuti.

San Marino

La cooperazione in materia ambientale, nonché nel settore delle piccole e medie imprese e del turismo, è contemplata nell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale firmato il 16 dicembre 1991.

San Marino ha descritto le difficoltà incontrate nell'esportazione di rifiuti speciali e urbani

⁵⁹ Sono esclusi i paesi EFTA ed il Regolamento contiene disposizioni speciali che si applicano nei loro confronti.

verso l'UE, per via delle complesse procedure previste dal Regolamento (CE) 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (WSR), al quale San Marino deve conformarsi, anche per quanto concerne l'esportazione di piccole quantità di rifiuti verso le regioni italiane limitrofe. Ciò causa particolari problemi a San Marino date le dimensioni limitate del suo territorio. L'accordo bilaterale in vigore con l'Italia permette a San Marino di esportare i rifiuti speciali e urbani in Italia ai sensi dell'Articolo 41(1)(c) del Regolamento WSR, ma tali spedizioni sono soggette ad una notifica preventiva e ad una procedura di autorizzazione⁶⁰ (che si applica anche in caso di spedizioni di rifiuti all'interno dell'UE). Tali procedure sono particolarmente complesse considerata la situazione geografica e demografica di San Marino, nonché le sue limitate quantità di rifiuti esportati.

Pertanto, San Marino desidererebbe considerare la possibilità di applicare una procedura semplificata. L'Articolo 30 del Regolamento WSR prevede la conclusione di accordi per le zone di confine fra l'UE e gli Stati membri o fra uno Stato membro dell'UE ed uno Stato membro del SEE, al fine di rendere le procedure di notifica meno rigorose. Tuttavia, poiché San Marino non è membro né dell'UE né del SEE, la conclusione di un tale accordo con la Repubblica Italiana richiede la preventiva notifica ed il consenso della Commissione, o una specifica decisione da parte del Comitato di Cooperazione UE-San Marino, nel contesto della collaborazione su materie legate alla protezione e al miglioramento dell'ambiente e conformemente all'Articolo 16 dell'Accordo di Cooperazione e di Unione Doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991.

Istruzione

Andorra, Monaco e San Marino hanno sollevato la questione delle tasse universitarie più elevate che in alcuni Stati membri dell'UE vengono applicate agli studenti dei paesi di piccole dimensioni rispetto ai cittadini dell'UE. Essi desidererebbero che il principio di non discriminazione sancito nel Trattato sull'UE fosse esteso anche ai loro studenti. Tuttavia, occorrerebbe menzionare che neppure i cittadini degli Stati candidati all'adesione (quali attualmente i cittadini croati) godono di tale diritto. Il principio di non discriminazione si applicherà agli studenti della Croazia solamente a partire dalla data di entrata in vigore del suo Trattato di adesione.

Inoltre, tutti e tre i paesi di piccole dimensioni hanno espresso interesse nei confronti di numerosi aspetti del programma europeo per l'apprendimento permanente⁶¹, un programma interno dell'UE a cui essi non sono ammessi a partecipare in quanto paesi terzi. Il programma europeo per l'apprendimento permanente si concluderà nel 2013; attualmente, il Consiglio ed il Parlamento Europeo stanno esaminando un nuovo programma denominato "Erasmus per tutti" per il periodo 2014-2020. Questo futuro Programma unico per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport comprenderà una dimensione esterna, con attività aperte alla cooperazione con i paesi terzi nell'ambito delle sue tre azioni chiave (mobilità per l'apprendimento, cooperazione e riforma delle politiche)⁶². Non sarà necessario per i tre paesi

⁶⁰ In conformità all'Articolo 42 del Regolamento.

⁶¹ Stabilito con Decisione 1720/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente.

⁶² Tali azioni dovrebbero sostenere lo sviluppo, l'integrazione regionale, lo scambio delle conoscenze ed i processi di modernizzazione attraverso partenariati fra gli istituti di educazione superiore dell'Unione e quelli dei

di piccole dimensioni concludere un accordo con l'UE affinché le loro persone fisiche, organizzazioni ed entità pertinenti possano beneficiare di queste nuove opportunità offerte dal futuro programma.

Cooperazione nel campo della ricerca

I paesi di piccole dimensioni hanno espresso l'interesse di poter partecipare ed accedere ai finanziamenti concessi nell'ambito del Programma Quadro di Ricerca dell'UE (PQ). Tuttavia, Andorra ha commentato che i costi di partecipazione sono troppo elevati. Il Programma Quadro dell'UE è aperto alla partecipazione degli enti di ricerca di tutto il mondo, compresi quelli con sede nei paesi di piccole dimensioni. Tale partecipazione non è subordinata alla condizione che un ente provenga da uno Stato associato. Lo stesso approccio viene adottato nella proposta della Commissione relativa al programma che farà seguito al PQ per il periodo 2014-2020, denominato Orizzonte 2020. Tale programma riguarderà anche l'innovazione (gestita attualmente dal Programma Quadro per la Competitività e l'Innovazione).

La base giuridica ed i criteri per divenire uno Stato associato sono illustrati all'Articolo 7 della proposta della Commissione per un Regolamento relativo a Orizzonte 2020. La proposta della Commissione contiene una disposizione che limita la possibilità di associazione a specifici gruppi di Stati terzi, compresi i paesi EFTA che soddisfano determinati criteri. Tuttavia, L'Accordo sul SEE prevede che la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico avvenga normalmente sotto forma di partecipazione degli Stati SEE EFTA ai programmi quadro di ricerca come paesi "Associati". Ciò significa che ciascun paese SEE EFTA deve contribuire finanziariamente al programma, mentre ai suoi enti di ricerca che invitano con successo a presentare proposte vengono garantiti finanziamenti automatici. Pertanto, si presume che, se i paesi di piccole dimensioni dovessero divenire parte all'Accordo sul SEE, essi sarebbero associati al programma quadro anche se non soddisfano i criteri di cui all'Articolo 7.

Politica regionale, affari sociali, politica sanitaria e altre questioni

Andorra

Per quanto concerne la politica regionale, l'Accordo di Cooperazione fra l'UE e Andorra ha facilitato la cooperazione tra Spagna, Francia e Andorra nel quadro del Programma Operativo della Politica Regionale dell'UE di cooperazione transfrontaliera nei Pirenei (bilancio 2007-2013: 168 milioni di euro). Vi è il potenziale per approfondire questa cooperazione, che potrebbe portare benefici a coloro che vivono nella regione. Sono in corso negoziati per la partecipazione al programma SUDOE⁶³.

Relativamente alle questioni sociali e sanitarie, la cooperazione in questi settori è prevista ai sensi dell'Articolo 5 dell'Accordo di Cooperazione e propone uno scambio di esperti, una cooperazione fra le amministrazioni e fra le imprese e la formazione. L'adeguamento di Andorra alle leggi dell'UE sulla tutela dei consumatori richiede importanti procedure legislative. Andorra vorrebbe allinearsi alle norme dell'UE sulla proprietà intellettuale, ma

paesi terzi e nel settore giovanile, soprattutto ai fini dell'apprendimento tra pari, di progetti educativi comuni e della promozione della cooperazione regionale, in particolare con i paesi limitrofi.

⁶³ Il Programma di Cooperazione Territoriale del Sud Est Europeo (SUDOE) sostiene lo sviluppo regionale attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

ciò richiede l'adozione della pertinente legislazione. Andorra sta predisponendo una nuova legge sulle statistiche, basata sul modello della legislazione europea sulle buone pratiche in campo statistico, ed è interessato a collaborare con Eurostat.

San Marino

Essendo un paese terzo, San Marino non può partecipare a Eurostat, l'agenzia di statistica dell'Unione Europea. I suoi funzionari non possono iscriversi ai servizi di formazione statistici organizzati a tale scopo, con ripercussioni negative sull'aggiornamento dei dipendenti del settore pubblico.

Monaco

Soltanto i pescatori monegaschi hanno il problema di non poter pescare nelle acque intorno a Monaco perché non sono cittadini francesi o italiani (e perciò non sono cittadini dell'UE).

5.4. Altri ambiti di collaborazione

Accordi monetari

Gli accordi monetari sono gli accordi bilaterali più importanti (in due casi si è trattato del rinnovo di accordi già in vigore) siglati recentemente tra l'UE e i paesi di piccole dimensioni, i quali si sono gradualmente impegnati a recepire il pertinente *acquis* dell'UE⁶⁴ nella loro legislazione interna. L'attuazione dell'*acquis* sarà oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione e sarà utile per dimostrare la capacità giuridica ed amministrativa dei paesi di piccole dimensioni di far fronte all'*acquis*. I paesi di piccole dimensioni hanno accettato la competenza esclusiva della Corte di Giustizia dell'UE per la risoluzione di qualsiasi controversia tra le parti in relazione agli accordi.

Accordi sulla tassazione dei risparmi

L'UE ha concluso Accordi sulla tassazione dei risparmi con i tre paesi di piccole dimensioni, i quali stabiliscono misure equivalenti a quelle previste nella Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. In questo ambito, i redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in questi Stati a beneficiari effettivi, che sono persone fisiche identificate quali residenti in uno Stato membro dell'UE, devono essere soggetti ad una ritenuta alla fonte applicata dagli agenti pagatori stabiliti nel loro territorio ed il relativo gettito è per lo più trasferito agli Stati membri di residenza della persona fisica interessata.

Nel 2009 si sono tenute consultazioni con le autorità competenti di Andorra, Monaco e San Marino, nel corso delle quali essi hanno confermato la loro disponibilità a modificare i propri Accordi con l'UE in linea con l'esito della revisione della Direttiva sul risparmio ("condizioni di parità"). Una volta che verrà adottato un mandato negoziale conseguentemente al dibattito in corso in seno al Consiglio, tali consultazioni saranno seguite da negoziati formali per l'aggiornamento degli Accordi.

Contrasto alla frode e scambio di informazioni fiscali

Inoltre, la Commissione sta cercando di ottenere dal Consiglio un mandato per negoziare

⁶⁴ Come stabilito nell'Allegato a ciascun Accordo.

Accordi anti-frode e per lo scambio di informazioni fiscali con Andorra, Monaco e San Marino, sulla base dell'esperienza maturata nell'ambito di negoziati analoghi con il Liechtenstein, tenendo conto degli sviluppi internazionali intervenuti in questo settore. La Commissione si propone di adottare un accordo strutturato su due pilastri, che comprenda non solo misure anti-frode ma anche una collaborazione amministrativa fiscale generale.

5.5. Come la cooperazione al di là delle quattro libertà viene affrontata nelle relazioni dell'UE con i suoi vicini (SEE e Svizzera)

Spazio Economico Europeo

Il SEE è l'accordo economico più avanzato che l'UE ha con i paesi terzi. In questo contesto, l'UE intrattiene regolarmente un dialogo politico con Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Il forum principale per questo dialogo è il Consiglio biennale SEE, che vede riuniti il Ministro degli Esteri dello Stato membro dell'UE che detiene la presidenza di turno ed i Ministri degli Esteri dei paesi SEE EFTA. Inoltre, due volte all'anno si tiene un dialogo politico con i seguenti gruppi di lavoro: COMAG/MaMa, COEST, COMEM/MOG, COAFR, COWEB, COMEP e COSCE.

I paesi SEE EFTA applicano, sono associati, o collaborano con l'UE nelle politiche di accompagnamento e orizzontali dell'UE (ad esempio, ricerca e sviluppo tecnologico, servizi di informazione, politica imprenditoriale, istruzione, ambiente, politiche sociali, tutela dei consumatori, statistiche e normativa societaria). I seguenti ambiti sono esclusi dal campo di applicazione dell'accordo: politica estera e di sicurezza, politica agricola comune, politiche della pesca e dei trasporti, bilancio dell'UE, politica regionale, giustizia e affari interni, tassazione e politica economica e monetaria. I paesi SEE EFTA partecipano inoltre alle Agenzie dell'UE e sono associati ai Programmi dell'UE.

Confederazione Svizzera

La Svizzera ha rapporti molto stretti con l'UE sulla base di più di cento accordi bilaterali su questioni settoriali (ad esempio, trasporto terrestre, trasporto aereo, ricerca, istruzione, mezzi di informazione e cultura, ecc.), molte delle quali non rientrano nella portata del mercato interno. La Svizzera ha recepito l'*acquis* dell'UE in alcuni settori che non rientrano nel mercato interno, in base ad un accordo con l'UE o autonomamente. Il paese collabora strettamente con le Agenzie dell'UE ed è associato ad alcuni Programmi dell'UE (ad esempio, il settimo Programma Quadro di Ricerca, MEDIA, il Programma per l'apprendimento permanente ed il Programma "Gioventù in Azione"⁶⁵). L'UE ha firmato un accordo bilaterale sulla tassazione dei risparmi⁶⁶ con la Svizzera nel 2004. La Svizzera non intrattiene un dialogo politico formale con l'UE. Per quanto riguarda la politica estera, essa cerca di mantenere un profilo di paese neutrale e mediatore e non ha un accordo di allineamento con l'UE.

⁶⁵ Accordo fra l'Unione Europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione della Confederazione Svizzera al Programma "Gioventù in Azione" e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013).

⁶⁶ Accordo fra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio sulla tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.